

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2129 del 11/05/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società CONSERVE ITALIA SOC. COOP. AGRICOLA per per l'attività di Utilizzazione agronomica di fanghi di supero di impianti di depurazione provenienti dall' Impianto di depurazione delle acque reflue agroalimentari ubicato nello stabilimento sito nel Comune di Codigoro (FE) in via della Cooperazione, 5 della medesima Società
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2185 del 08/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno undici MAGGIO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società CONSERVE ITALIA SOC. COOP. AGRICOLA per per l'attività di Utilizzazione agronomica di fanghi di supero di impianti di depurazione provenienti dall' Impianto di depurazione delle acque reflue agroalimentari ubicato nello stabilimento sito nel Comune di Codigoro (FE) in via della Cooperazione, 5 della medesima Società.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **CONSERVE ITALIA SOC. COOP. AGRICOLA** (C.F. 02858450584 e P.Iva 00708311204) per l'attività di Utilizzazione agronomica di fanghi di supero di impianti di depurazione provenienti dall' Impianto di depurazione delle acque reflue agroalimentari ubicato nello stabilimento sito nel Comune di Codigoro (FE) in via della Cooperazione, 5, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2659 del 03/06/2019 intestata alla medesima ditta, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione all'utilizzazione agronomica di fanghi da depurazione³** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi del Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017 e ss.mm.ii.

2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE - SAC di Bologna/AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2659 del 03/06/2019) e contestualmente richiede al SUAP dell'Unione dei Comuni delle Terre di Pianura di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.
6. Obbliga la società **CONSERVE ITALIA SOC. COOP. AGRICOLA** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **CONSERVE ITALIA SOC. COOP. AGRICOLA** (C.F. 02858450584 e P.Iva 00708311204) con sede legale a San Lazzaro di Savena (BO) in Via Poggi, 11, per l'attività di

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

Utilizzazione agronomica di fanghi di supero di impianti di depurazione provenienti dall' Impianto di depurazione delle acque reflue agroalimentari ubicato nello stabilimento sito nel Comune di Codigoro (FE) in via della Cooperazione, 5 della medesima Società , ha presentato, nella persona del suo legale rappresentante, al SUAP dell'Unione dei Comuni delle Terre di Pianura, in data 09/04/2020 (prot.n. 6410) agli atti di ARPAE-AACM al PG/2020/53683 del 10/04/2020 una domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione, in seguito a modifica sostanziale caratterizzata dall'aumento dei quantitativi massimi autorizzati.

- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 6425 del 10/04/2020 (rif SUAP n. 6410/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 10/04/2020 al PG/2020/53683 e confluito nella **Pratica SINADOC 11997/2020**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - AACM, con nota PG/2020/59130 del 22/04/2020, ha richiesto al SUAP la sospensione del procedimento amministrativo per richiedere alla società integrazioni documentali
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 7003 del 28/04/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 28/04/2020 al PG/2020/62044, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta necessaria ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice autorizzazione all'utilizzazione agronomica dei fanghi da depurazione: cod. tariffa 12.2.3.1 pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 07/05/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali*⁹

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto CONSERVE ITALIA SOC. COOP. AGRICOLA
Comune di Codigoro (FE), via della Cooperazione n. 5**

ALLEGATO A

Matrice: utilizzazione agronomica fanghi di depurazione di cui al D.Lgs. 99/92 e DGR 2773/2004 e ss.mm.ii.

Identificazione dell'impianto

Attività di riutilizzo agronomico di fanghi da depurazione svolta dalla Società CONSERVE ITALIA SOC. COOP. AGRICOLA provenienti dall'impianto provenienti dall' Impianto di depurazione delle acque reflue agroalimentari ubicato nello stabilimento sito nel Comune di Codigoro (FE) in via della Cooperazione, 5 della medesima Società, così come individuato con documentazione tecnica in atti di ARPAE-AACM di Bologna

Valutazione della documentazione presentata

L'istruttoria tecnica svolta sulla documentazione presentata alla ARPAE-AACM di Bologna e al SUAP dell'Unione dei Comuni delle Terre di Pianura dalla Società CONSERVE ITALIA SOC. COOP. AGRICOLA, ha appurato che la richiesta presentata riguarda una modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE SAC con DET-AMB-2019-2659 del 03/06/2019 per l'utilizzazione agronomica di fanghi di depurazione provenienti dall' Impianto di depurazione delle acque reflue agroalimentari ubicato nello stabilimento sito nel Comune di Codigoro (FE) in via della Cooperazione, 5 della medesima Società, così come autorizzati dall'Amministrazione Provinciale di Ferrara con atto di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n.4702 e s.m.i. del 22/01/2010 con scadenza in data 21/01/2020 attualmente in fase di rinnovo.

La modifica presentata rappresenta un aumento dei quantitativi che Società CONSERVE ITALIA SOC. COOP. AGRICOLA ha dichiarato di distribuire per la loro utilizzazione agronomica sul territorio della Provincia di Bologna, che da un quantitativo precedente complessivo ed autorizzato pari a 3263,10 tonnellate di fango tal quale corrispondente ad un quantitativo annuale di sostanza secca di circa 360,00

tonnellate, passerebbero a un quantitativo totale complessivo pari a 10422,11 tonnellate di fango tal quale corrispondente ad un quantitativo annuale di sostanza secca di circa 1290,27 tonnellate.

Il Piano di Utilizzazione Agronomica presentato a corredo della domanda, ha consentito di verificare la correttezza dei rapporti di apporti di Sostanza Secca, Azoto, Fosforo, Potassio ai terreni a disposizione e alle colture sui quali è prevista la coltivazione e la documentazione ha consentito di verificare che i terreni di cui si dichiara la disponibilità sono sufficienti a quanto stabilito dalla norma.

Prescrizioni

1. La validità della presente autorizzazione è vincolata sia al mantenimento in capo alla ditta autorizzata, sia della disponibilità dell'impianto di stoccaggio dei fanghi così come risulta dalla dichiarazione allegata alla documentazione tecnica, sia al quantitativo massimo di fango utilizzato agronomicamente così come indicato in relazione tecnica pari a 10422,11 Tonnellate di fango tal quale, corrispondente a circa 1290,27 Tonnellate di Sostanza Secca, ogni variazione di detto stato di fatto dovrà essere immediatamente comunicato alla ARPAE-AACM di Bologna con le modalità sottodescritte;
2. L'autorizzazione è vincolata al rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel Decreto Legislativo 99/92 e nella Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04; n. 285/05, 1801/05, 297/09 e 326/2019 in particolare:
3. Il titolare dell'impianto di depurazione dal quale si originano i fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura deve eseguire, secondo le scadenze prefissate dalla normativa vigente a partire dalla data di rilascio del presente atto e per tutta la durata dell'autorizzazione, gli accertamenti analitici previsti all'allegato 4 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04 così come modificata dalle D.G.R. n. 285/05; 297/09 e 326/2019; i rapporti di prova derivanti dagli accertamenti analitici devono essere trasmessi, mediante Posta Elettronica Certificata e con la medesima frequenza alla ARPAE- AACM di Bologna competente per territorio ed al soggetto utilizzatore;
4. è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione palabili e non palabili nei seguenti casi:
 - a) nel periodo compreso tra il 1 novembre e la fine di febbraio;
 - b) sulle superfici non interessate dall'attività agricola;
 - c) nelle zone di divieto di cui agli articoli 3, 5, 37 e 38 della Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 96 del 16/01/2007 e nelle zone di divieto previste dalla cartografia delle Zone Vulnerabili ai Nitrati e delle Aree di Protezione delle acque sotterranee così come previste dalla variante al Piano territoriale di coordinamento

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

provinciale (Ptcp) che recepisce il Piano di tutela delle acque (Pta) della Regione Emilia-Romagna approvata con la Delibera di Consiglio Provinciale n. 38 del 07/04/2009;

- d) nelle zone di rispetto di cui all'art. 21 del Decreto Legislativo n.152 del 11/05/1999;
- e) a meno di 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali come definiti al paragrafo II - lettera m) della Delibera di Giunta Regionale 2773/04, dai laghi e invasi/bacini anche artificiali;
- f) a meno di 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere, salmastre e lacuali;
- g) a meno di 100 metri dal perimetro di centro abitato indicato dagli strumenti di pianificazione urbanistica locale, escluse le case sparse e gli insediamenti produttivi isolati;
- h) in terreni allagati o saturi d'acqua, gelati, innevati, soggetti ad esondazioni o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, comprese le zone in fascia A del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - P.A.I. - dell'Autorità di bacino del fiume Po;
- i) in terreni con pendenze medie maggiori del 20%;
- j) in terreni con pH minore di 5;
- k) in terreni con Capacità di Scambio Cationico minore di 8 meq/100g;
- l) sui suoli aventi una dotazione naturale di sostanza organica superiore al 5%;
- m) in presenza di colture ad esclusione dei casi previsti al paragrafo IX della Delibera di Giunta Regionale 2773/04;
- n) qualora al momento dell'impiego in agricoltura i fanghi superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti e altri parametri fissati nell'allegato 4 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04, così come modificata dalle D.G.R. n. 285/05; 297/09 e 326/2019;

5. è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione non palabile nei seguenti casi:

- a) su terreni con pendenza media superiore al 10%, salvo deroghe previste in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di fasce di vegetazione in grado di svolgere un'azione "tampona" dei fenomeni di lisciviazione dei nutrienti dovuti al dilavamento superficiale;
- b) nei terreni di golena aperta e chiusa;
- c) sui seminativi prima di 15 giorni dalla semina;

6. è fatto divieto di accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno; in ogni caso tale accumulo

- non può superare le 48 ore, comunque entro le successive 24 ore dalla distribuzione sul suolo si deve provvedere all'interramento dei fanghi;
7. l'impiego dei fanghi di depurazione non è consentito sui terreni utilizzati per la distribuzione degli effluenti zootecnici ad esclusione dei fanghi provenienti da impianti di depurazione che trattano reflui industriali del settore agroalimentare così come individuati all'allegato 2 della deliberazione della Giunta Regionale 30/12/2004 n. 2773 e successive modifiche e integrazioni;
 8. l'utilizzo dei fanghi potrà avvenire sui terreni di cui al Piano di Utilizzazione Agronomica in corso di validità ed agli atti della ARPAE-Sac di Bologna nei tempi e con le colture previste, nell'ambito dei gruppi colturali indicati dallo stesso;
 9. l'utilizzazione dei fanghi nelle zone omogenee così come indicate nel Piano potrà essere effettuata solamente in presenza di referti delle analisi dei suoli in corso di validità;
 10. la quantità massima di fango utilizzabile dovrà rispettare i limiti indicati dall'allegato 5 della Delibera di Giunta Regionale 2773/04;
 11. l'utilizzo dei fanghi, dovrà avvenire per lotti funzionali secondo l'articolazione degli impianti di stoccaggio;
 12. l'area di stoccaggio dei fanghi dovrà essere fisicamente distinguibile e riconoscibile da altre eventuali aree di stoccaggio e trattamento rifiuti. In ogni lotto funzionale dovrà essere apposto un cartello non rimovibile riportante il codice del lotto;
 13. il periodo massimo di permanenza dei fanghi negli stoccaggi autorizzati non potrà superare 12 mesi, se trattasi di fanghi di origine agro-alimentare il periodo massimo non potrà superare i 18 mesi ;
 14. il titolare dell'autorizzazione prima dell'utilizzo dei fanghi dovrà effettuare un'analisi secondo il protocollo previsto dall'allegato 4 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04, così come modificata dalle D.G.R. n. 285/05; e 297/09, allegando i risultati alla notifica;
 15. ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 99/92 almeno dieci giorni lavorativi effettivi prima dell'inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi sul suolo, utilizzando l'apposito modello allegato alla normativa di riferimento, il titolare dell'autorizzazione dovrà notificare con comunicazione scritta, a mezzo fax, telegramma o Posta Elettronica Certificata ARPAE- AACM e al Comune l'attività di utilizzazione del fango stesso;
 16. Successivamente alla notifica e comunque con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di utilizzo del fango, il titolare dell'autorizzazione dovrà inviare una

comunicazione scritta, a mezzo fax, telegramma o Posta Elettronica Certificata, ARPAE- AACM e al Comune;

17. il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad istituire un registro di utilizzazione, con pagine numerate progressivamente e timbrate dalla ARPAE- AACM di Bologna, sulla base del modello riportato all'appendice 3 della Delibera di Giunta Regionale 2773/04, da conservare presso la sede legale;
18. il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di inviare ad ARPAE-AACM di Bologna entro la fine di febbraio di ogni anno, la scheda riassuntiva annuale dei fanghi utilizzati nell'anno solare precedente utilizzando le tabelle riportate nell'appendice 1 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/2004;
19. Il Piano di Utilizzazione Agronomica dei fanghi di depurazione dovrà essere adeguatamente aggiornato a cadenza triennale, l'aggiornamento consiste nella presentazione di un nuovo documento in sostituzione di quello scaduto. Stessa modalità è da utilizzare in caso di variazioni allo stesso ed inviarne copia informatica, mediante Posta Elettronica Certificata.
20. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare ad ARPAE-AACM di Bologna ogni variazione rispetto a quanto dichiarato nella domanda e nelle eventuali successive integrazioni ed inviarne copia informatica, mediante Posta Elettronica Certificata, al fine di consentire la valutazione circa la sostanzialità delle modifiche presentate;
21. Stessa modalità è da adottarsi per ogni nuovo afflusso di fanghi provenienti da impianti di depurazione all'impianto di stoccaggio, qualora non precedentemente indicati nella documentazione tecnica allegata alla domanda, unitamente alla documentazione tecnica (impianto di provenienza, analisi di caratterizzazione preventiva, ecc.) così come prevista dalla normativa vigente;
22. il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di effettuare il programma di controllo dei suoli utilizzati per lo spandimento dei fanghi secondo le modalità che saranno successivamente indicate dalla ARPAE-AACM di Bologna;

Documentazione tecnica-amministrativa di riferimento in atti della ARPAE-AACM:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP del Comune di Medicina in data 05/04/2014 prot. 3727
- Documentazione tecnica integrativa alla Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale inviata ad ARPAE-AACM di Bologna e al Comune di Budrio in data 24/05/2019 agli atti della ARPAE- AACM di Bologna al PG/2019/84024

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

- Documentazione tecnica integrativa alla Modifica Sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP dell’Unione delle Terre di Pianura in data 09/04/2020 (prot.n. 6410) agli atti di ARPAE- AACM in data 10/04/2020 al PG/2020/53683

Pratica Sinadoc 11997/2020

Documento redatto in data 07/05/2020

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.